



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

così composta:

dr.ssa Maria Enrica Puoti presidente
dr.ssa Antonella Miryam Sterlicchio consigliere
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 69 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del giorno 15/1/2021 e vertente

TRA

S. D. C. (C.F. [redacted]), con l'avvocato D. C. nel cui studio in Roma Via C. P. n. [redacted] è elettivamente domiciliato;

PARTE APPELLANTE

E

T. T. i. SrL (C.F. [redacted]), con gli avvocati Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri nel cui studio in Roma Via Carlo Mirabello n. 17 è elettivamente domiciliata;

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1133 depositata il 7/6/16 del Tribunale di Tivoli.

FATTO E DIRITTO

§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, ritualmente notificato, la T. T. i. SrL, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ex sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, la Sig.ra S. D. C. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare la Sig.ra S. D. C. debitrice per i titoli sopra dedotti nei confronti della T. T. i. e per



l'effetto condannarla a corrispondere la somma di euro 6.304,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite”.

Assumeva la società attrice di avere ricevuto incarico dalla signora D.C., dipendente del Ministero degli Affari Esteri in trasferimento all'ambasciata italiana a C., di effettuare il trasloco delle masserizie e di un'autovettura; di avere provveduto al ritiro dei beni in luoghi e tempi diversi e di avere iniziato la spedizione il 7/1/2009 per concluderla il giorno 15 successivo con la consegna del carico. Assumeva che il trasferimento era stato autorizzato dal Ministro degli Affari Esteri che aveva approvato il preventivo di spesa per kg. 2.450 lordi e successivamente per kg. 3.325 lordi; che il Ministero aveva disposto a favore della signora D.C. e a titolo di anticipo per le spese di trasferimento la somma di € 5.900,00, ma di avere ricevuto dalla convenuta il minor importo di € 5.500,00.

La convenuta D.C., inoltre, rimaneva inadempiente dell'ulteriore somma di € 3.900,00 pretesa per servizi dalla stessa richiesti e resi extra preventivo non rimborsabili dal Ministero.

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in toto la domanda attorea in punto di fatto e diritto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “rigettare, perché infondata in fatto e diritto, la domanda attrice e preso atto del di lei inadempimento contrattuale, dichiarare che nulla più è dovuto ad alcun titolo dalla Sig.ra S. D.C. alla T. SrL; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condannare l'attrice al risarcimento dei danni per le causali esposte in narrativa nella misura che verrà accertata all'esito dell'istruzione probatoria, ovvero liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., fermo restando l'importo di euro 2.030,00 per esborsi sostenuti dall'attrice, con interessi e rivalutazione oltre alle spese di lite”.

In punto di fatto la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice. In particolare, il trasloco pattuito con la T. avrebbe previsto un servizio “chiavi in mano”, ovvero il compimento da parte del traslocatore di tutte le operazioni preparatorie di raccolta merci e imballaggio, il trasferimento, la consegna alla convenuta dei propri beni, allocati e rimontati nella di lei dimora di C. Di contro, gli incaricati della T. sarebbero giunti con dieci giorni di ritardo sul luogo di destinazione e avrebbero omesso di compiere tutte le altre attività e servizi ai quali erano obbligati in loco, costringendo la esponente a curare direttamente l'attività di sdoganamento; a ingaggiare e retribuire del personale locale per le operazioni di scarico del camion, disimballaggio delle masserizie, recupero e smaltimento degli imballaggi. Inoltre la convenuta sarebbe stata costretta ad incaricare apposita ditta per le suddette operazioni, la società M. s.r.l., sopportando ulteriori esborsi.

Contestava inoltre la convenuta la pretesa del traslocatore per il trasporto di altri beni in eccedenza rispetto al preventivo iniziale.

La convenuta dunque eccepiva l'inadempimento dell'attrice e chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni, pari agli esborsi sostenuti in proprio per le attività che sarebbero spettate all'attrice, da liquidare invece in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. relativamente al disagio subito per il ritardo, con gli interessi e la rivalutazione e il rimborso delle spese di giudizio.



contestata dalla convenuta per non esserne stata messa preventivamente al corrente dalla ditta di trasporti.

Tuttavia, è provato che la convenuta ha commissionato alla T. il trasporto anche di mobili nuovi, vestiti ed alimenti, come dimostrano le fatture depositate dall'attrice e non contestate dalla convenuta, oggetti tutti che hanno portato ad un inevitabile aumento di peso e volume dei beni trasportati.

La domanda della convenuta volta all'accertamento delle inadempienze contrattuali della T. srl, quali il ritardo nella consegna delle masserizie e quella relativa alla pretesa incompletezza del servizio per non avere, l'attrice, provveduto al disimballaggio e al rimontaggio dei beni, è destituita di fondamento probatorio e, pertanto, infondata.

Non si ravvisa agli atti alcuna prova circa un termine ultimo per la consegna delle cose oggetto del trasporto pattuito né della circostanza secondo la quale l'attrice avrebbe dovuto provvedere, sul luogo di destinazione, al rimontaggio e/o disimballaggio delle cose.

I preventivi agli atti, approvati dal Ministero, provano che l'attrice si era obbligata al trasporto e allo scarico dei beni, attività che, come dimostrato, ha regolarmente espletato, e non al rimontaggio, disimballaggio e smaltimento degli imballaggi, come preteso dalla convenuta.

In merito al diritto al ristoro dei danni asseritamente subiti, si osserva che, conseguentemente all'insussistenza di alcuna condotta inadempiente addebitabile alla società di trasporto odierna attrice, non è dovuto alla convenuta alcun risarcimento né per ulteriori esborsi sostenuti né per pretesi danni patiti a causa del presunto disagio subito. La domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, dunque, deve essere rigettata.

Conclusivamente, la domanda attorea, è provata e fondata e merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.”.

§ 3. – Ha proposto appello D. C. S. rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza impugnata,

1) rigettare la domanda di pagamento formulata dall'attrice in primo grado e, accertato il di lei inadempimento nell'esecuzione del contratto di trasloco, ridurre l'importo per il servizio effettivamente prestato all'acconto già percepito di € 5.500,00 e dichiarare che nulla è dovuto dalla signora S. D. C. alla T. T. SrL;

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, odierna appellante, condannare l'attrice-appellata al risarcimento dei danni corrispondenti ai servizi assunti per ultimare il trasloco a causa dell'inadempimento del trasportatore e pari al complessivo importo corrisposto di € 2.030,00, oltre al danno per i disagi subiti da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. con interessi e rivalutazione;



abitazione, perché l'offerta intendeva in realtà precisare che il trasportatore non disponeva di elettricisti, falegnami o idraulici che avrebbero potuto assisterlo nelle operazioni concordate di smontaggio del mobilio, non potendo da una simile esclusione desumersi che fossero incluse le prestazioni successive allo scarico mai concordate.

Non può neppure sostenersi che il servizio di trasporto includerebbe quale modalità accessoria usuale le prestazioni successive allo scarico, non venendo minimamente documentato o provato un simile uso, che non rientra neppure nelle nozioni di comune esperienza.

In conclusione, T. [REDACTED] ha adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni portando a termine il trasporto dei colli regolarmente imballati ed etichettati e, in particolare, curando il loro scarico dal camion e la loro collocazione nella stanza indicata da D.C. [REDACTED] S. [REDACTED], secondo quanto riferito dai testi.

§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: *“Infondatezza della domanda attorea formulata in primo grado di pagamento per servizi extra preventivo”*.

Con tale motivo l'appellante si duole dell'accoglimento della richiesta di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.900,00 pretesa da T. [REDACTED] per eccedenza di peso delle masserizie trasportate, avendo il Tribunale trascurato che T. [REDACTED] avrebbe omesso di verificare il maggior peso prima di partire, né avrebbe avvisato di tale eccedenza, se non dopo le contestazioni di essa appellante sulle irregolarità del trasporto, quando pretese la differenza calcolata sul maggior peso di kg 740, dopo aver chiesto il pagamento della fattura calcolata sul minor peso di kg 3.325 corrispondenti al peso autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri.

Il motivo è infondato.

Il maggior peso di kg 4.065 delle masserizie trasportate, 740 chilogrammi in più rispetto a quello autorizzato e finanziato dal Ministero di kg 3.325, è documentato dalla bolletta doganale e dalla lettera di vettura internazionale.

D.C. [REDACTED] S. [REDACTED] non può dirsi sorpresa di tale maggior peso e rimproverare a T. [REDACTED] di non averla avvisata di una simile eccedenza, perché ella stessa ha commissionato il trasporto di ulteriori mobili vestiti e alimenti rispetto a quelli originariamente indicati coincidenti con il peso che il Ministero aveva autorizzato e rimborsato, come provano le fatture di volta in volta emesse da T. [REDACTED], oltre che le deposizioni testimoniali.

Non vale insinuare il dubbio che la richiesta di pagamento di tali servizi resi in eccedenza sarebbe ritorsiva rispetto alle proteste di irregolarità del servizio, risultando, da un lato, la contestualità delle rispettive doglianze, e, dall'altro, la piena legittimità della pretesa a fronte della sicura effettuazione della prestazione supplementare.

Non ha pregio neppure contestare l'incongruità del corrispettivo di € 3.900,00, che sarebbe ben maggiore della differenza di prezzo tra il primo e il secondo preventivo, i quali si differenziavano per un quasi equivalente aumento di peso. In verità, quest'ultima differenza di prezzo riguardava tariffe comunque coperte dalla autorizzazione e dal rimborso, mentre il maggior peso di 740 kg era interamente in eccedenza rispetto a quello autorizzato e scontava fatalmente tariffe più elevate, benché sempre previste dalla convenzione con il Ministero.



§ 4.3 – Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stata concordata una data per la consegna, nonostante ci fosse stata un'intesa verbale perché il trasporto venisse effettuato entro il 7 gennaio, e nonostante una diversa consegna in S. avesse provocato ritardi e deviazioni dal percorso più breve.

Il motivo è infondato.

D.C. S. non ha provato di aver concordato una data per la consegna, mentre è agevolmente apprezzabile il rispetto di tempi congrui nell'espletamento delle operazioni affidate a T., dal momento che l'ultimo dei beni da trasportare, l'autovettura, è stata messa disposizione del vettore venerdì 2 gennaio, cui sono seguiti giorni festivi e l'epifania, sicchè sono del tutto tempestive le operazioni doganali curate il 7 gennaio, e l'arrivo C. il 15 gennaio.

§ 4.4 – Con il quarto motivo l'appellante ripropone la domanda di danni respinta dal primo giudice sull'erroneo presupposto che T. avesse adempiuto alle obbligazioni a proprio carico.

Il motivo è infondato.

Dovendo confermarsi la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha affermato l'esatto adempimento di T., deve disattendersi anche tale motivo fondato sul suo inadempimento.

§ 4.5 – Con il quinto motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza anche rispetto alla propria condanna alle spese.

Il motivo è infondato atteso che va confermata la soccombenza della convenuta.

§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 55 del 10/3/14, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.

§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D.C. S. nei confronti della T. T. in S. SrL contro la sentenza n. 1133 depositata il 7/6/16 resa tra le parti dal Tribunale di Tivoli, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna D.C. S. al pagamento delle spese di lite in favore della T. T. in S. SrL liquidate in complessivi € 5.532,00, di cui € 1.080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva, € 1.755,00 per la fase di trattazione, € 1.820,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n.



228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma il giorno 15/1/2021.

L'estensore

Marco Emilio Luigi Cirillo

Il presidente

Maria Enrica Puoti

